ALLEGATO "A" REP. N. 430 RACC. N. 347

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI (A.I.A.S.)

SEZIONE DI PALAZZOLO ACREIDE - ENTE DEL TERZO SETTORE

(E.T.S.)

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita L'Associazione denominata :"Associazione Italiana Assistenza agli Spastici A.I.A.S. SEZIONE DI PALAZZOLO ACREIDE - Ente del Terzo Settore (ETS)", ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117. Essa è sezione e articolazione territoriale dell'A.I.A.S Nazionale, Ente del Terzo Settore e parte integrante della stessa, ne persegue le finalità e accetta e osserva il relativo Statuto facendolo proprio. Dichiara pertanto di accettare integralmente lo Statuto Nazionale e i vari regolamenti dell'Associazione e quanto in essi contenuto e di sottostare ai deliberati degli organi centrali e regionali dell'A.I.A.S

ART. 2 - SEDE

L' Associazione ha sede legale nel Comune di Palazzolo Acreide in via Della Solidarietà s.n.c.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato

ART. 4 – SCOPO

L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico – partitica, religiosa e razziale e non ha fini di

lucro.

Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nello specifico ed in tale spirito opera nei seguenti settori:

1. Attività socio sanitarie. In particolare l'Associazione, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, esercita le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali dell'art. 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.

2. Educazione, istruzione e formazione professionale

L'Associazione promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a rimuovere ostacoli di ordine materiale,

politico, economico e sociale e culturale che di fatto, limitano il rispetto della dignità umana ed i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione alle attività culturali, politiche, economiche e sociali.

Considera basilare lo sviluppo della cultura dell'handicap e della solidarietà di ogni persona, che a prescindere dallo stato di salute e dall'età, ha diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente:

- instaura ed intensifica i rapporti con gli organi legislativi, internazionali, nazionali e regionali, con gli Enti locali, e centri Pubblici e privati, che attuano servizi di cura, assistenza e/o riabilitazione socio sanitaria e/o di ricerca, allo scopo di sensibilizzarsi ad agire in sede legislativa ed operativa in armonia con le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

- promuove e sollecita ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle patologie encefaliche, nonché delle varie forme che causano la disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi; dà alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario, psicologico, educativo e legislativo per un adeguata comprensione e gestione della situazione;

- promuovere l'attività riabilitativa, assistenza socio sanitaria e psicopedagogica a favore delle persone diversamente abili;

- svolgere programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali dei Centri di Riabilitazione per persone diversamente abili;

- prestare assistenza e consulenza tecnica in campo sociale e sanitario;

- promuove la istituzione e gestisce Centri e servizi di Riabilitazione e socio assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti pubblici, col S.S.N. e regionale mediante l'istituto dell'accreditamento;

- istituire e gestire servizi a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie con espressa esclusione di fini di lucro, anche indiretto o che non rientrino in quelle tese alla integrazione sociale delle persone in situazione di handicap;

- sollecitare gli Enti Pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità, istituire Centri di orientamento e formazione professionale, contribuire alla completa integrazione delle persone con disabilità, realizzando nei diversi quartieri, servizi sociali, residenziali, diurni, comunità protette, centro socio-

riabilitativi ed educativi, che perseguano gli scopi di rendere possibile una vita di relazione integrata;

- istituisce e gestisce corsi di laurea, scuole o corsi di formazione o specializzazione per operatori preposti all'azione di recupero, terapisti della riabilitazione, psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, pedagogisti, assistenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione della persona con disabilità, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, ad alto contenuto tecnologico, per le persone in situazioni di handicap, per aiutarle nell'integrazione sociale

- mantiene intese, collaborazioni e rapporti con le organizzazioni sociali e culturali e le associazioni nazionali e/o estere che si occupano delle persone in situazioni di handicap per la soluzione dei problemi che le accomunano;

- svolge senza scopo di lucro ogni attività utile al raggiungimento delle finalità e scopi indicati, compreso la gestione di scuole di specializzazione e ogni altra scuola, corsi e/o attività finalizzate alla formazione e all'aggiornamento del personale della scuola, docente, dirigente, A.T.A., con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa alle finalità e scopi suindicati;

- si impegna a far realizzare il sistema integrato di

interventi e servizi sociali, le strutture socio riabilitative e risorse economiche che siano sufficienti ed idonei a garantire una reale sicurezza sociale e condizioni di vita dignitose anche ai disabili che non possono lavorare;

- istituire centri di ricerca per l'applicazione dell'informatica nel campo dei sistemi di comunicazione alternativa e per migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili;

- istituire Centri di Ricerca;

- aiutare le persone diversamente abili a diventare, per quanto possibile, indipendenti fisicamente, socialmente ed economicamente;

- consigliare ed assistere i loro genitori e chiunque si occupi dei loro problemi;

- curare l'istruzione e la qualificazione professionale delle persone diversamente abili favorendone l'inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro;

- coordinare, istituire e gestire Centri di orientamento, addestramento professionale e di lavoro protetto;

- curare, nello svolgimento della propria attività, l'occupazione di persone svantaggiate;

- promuovere, coordinare e gestire ogni altro servizio utile al soddisfacimento dei bisogni delle persone diversamente abili e delle loro famiglie;

- collaborare con gli altri Centri ed Istituzioni per una

adeguata ed idonea riabilitazione ed inserimento sociale delle persone diversamente abili.

L'associazione ETS può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del Dlgs 117/2017 ed in coerenza con quelle individuate e definite dal Consiglio Nazionale dell'A.I.A.S. – E.T.S. Rete Associativa.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

E' previsto l'obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS.

ART. 5 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio iniziale dell'associazione ETS è di € 15.000,00 in Titoli di Stato B.T.P. ventennali in considerazione della volontà dell'ente di acquisire e mantenere la personalità giuridica avvalendosi della procedura ex art.22 del D.Lgs. 117/17.

Il patrimonio può essere incrementato da:

• beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo

• dalle entrate cosi costituite:

a) quote sociali e dalla ripartizione delle stesse secondo quanto stabilito dall'AIAS Nazionale, da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

b) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di terzi e rendite patrimoniali;

c) da contributi pubblici e privati;

d) da entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria per lo svolgimento dell'attività statutaria.

L'Associazione AIAS, sezione di Palazzolo Acreide, costituita in ETS ha piena autonomia gestionale, patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

La Sezione non impegna l'Associazione Nazionale per le obbligazioni da essa assunte e viceversa. Analogamente non impegna le altre sezioni AIAS per le obbligazioni da essa assunte e viceversa.

ART. 6 – NORME SULL' ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti

di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l'elenco dei soci e a versare all'Associazione Nazionale A.I.A.S. una percentuale delle quote associative riscosse a norma dello Statuto Nazionale.

Art.7 - SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che accettino lo Statuto dell'Associazione, il Regolamento Sezionale, lo Statuto Nazionale ed i Regolamenti Nazionali e Regionali obbligandosi ad osservarli ed abbiano ottemperato alle norme previste per il tesseramento.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e permanente e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'Associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione anche altri enti del

terzo settore.

L’ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell’interessato presentato da almeno due soci.

La domanda deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il domicilio se diverso, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché dello statuto dell’AIAS Nazionale, e la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di prestarvi osservanza.

L’organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’organo amministrativo, nel libro degli associati.

In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego l’interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Comitato regionale o, se non

costituito, il Consiglio Nazionale che informa la sezione del ricorso assegnando un termine non superiore a 30 giorni per proporre controdeduzioni. Il Comitato regionale od il Consiglio Nazionale decide in via definitiva nella prima riunione successiva alla scadenza del termine precedente; la decisione deve essere comunicata immediatamente per iscritto all'interessato ed alla Sezione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi dell' Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni e lo Statuto dell'AIAS Nazionale;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall' assemblea dell'AIAS Nazionale. La sezione verserà alla Sede Centrale e al Comitato Regionale, se costituito, le percentuali delle quote associative stabilite anno per anno dall'assemblea nazionale.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- recesso;

- per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 Dicembre di ogni anno;

- per decadenza, pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati;

- per espulsione, adottata nei confronti dei soci che:

a) non ottemperino o comunque violino le disposizioni del presente Statuto;

b) in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione;

c) versino in stato di incompatibilità;.

d) siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo Statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione o di espulsione sono adottati dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal Presidente dell'Associazione.

ART. 9 - INCOMPATIBILITA'

I dipendenti della Sezione non possono essere soci della stessa. Il Consiglio Direttivo può derogare solo in casi particolari ed eccezionali, e fino al massimo del 10% (dieci per cento) di tutti i soci della Sezione, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale a pena di inefficacia ed invalidità della delibera.

Nei casi di deroga il Socio dipendente che venga eletto ad una qualsiasi carica sociale deve optare per quest'ultima o per il rapporto di dipendenza. Se optasse per la carica sociale potrà essere insediato ed investito della funzione solo dopo aver presentato le sue irrevocabili dimissioni dal rapporto di lavoro ed essere stato integralmente e definitivamente liquidato di ogni sua spettanza con quietanza liberatoria.

ART. 10 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun

modo nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs 117/17;

e) l'Organo di Revisione legale dei conti, obbligatoriamente

nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/17.

I compensi ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali all'interno dell'Associazione devono essere proporzionati all'attività effettivamente prestata da ognuno, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque nei limiti previsti dall'art. 8 lettera a del D.Lgs. 117/17.

La misura del compenso dovrà essere fissata dall'Assemblea ordinaria dei Soci con apposita deliberazione.

L'Associazione ETS deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche sociali ed i volontari che collaborano non saltuariamente, contro gli infortuni connessi con lo svolgimento delle attività relative alla carica, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 12 – ASSEMBLEA

La Sezione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa). L'Assemblea inoltre deve essere convocata dal

Presidente quando se ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure né è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) elegge, nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) nomina i delegati che rappresenteranno l'associazione all'assemblea Nazionale AIAS;

c) approva il bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa);

d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e lo Statuto;

e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;

g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno

corrente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può delegare ad altro socio con apposita delega in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci, o un numero massimo di 5 soci ove il numero dei soci sia superiore a 500.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'organo di revisione hanno luogo a scrutinio segreto.

L'intervento in Assemblea è possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco della materie da trattare, trasmessa almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci dell'Associazione.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita e legittimata a

deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea e, in seconda convocazione la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo,in mancanza dal Vice-Presidente e in mancanza, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo

composto da 5 membri, compreso il Presidente ed Il Vice presidente.

I consiglieri devono essere soci dell'associazione, durano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili.

Possono rivestire cariche sociali i soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiamo rinnovato il tesseramento per l'anno in corso.

Si applica l'articolo 2382 cod.civ. inerente le cause di ineleggibilità e decadenza

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.lgs 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente , il Segretario ed il Tesoriere (queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona).

La carica di Consigliere si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- Revoca da parte dell'Assemblea;

- Sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 dello Statuto;

- Perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 8 dello Statuto.

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

b) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

c) nominare il Vice Presidente, il Segretario, ed il Tesoriere dell'Associazione;

d) redigere entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione o rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale;

e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

f) amministra i beni dell'Associazione ed autorizza le spese ed esercita i relativi controlli;

g) può delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a commissioni appositamente nominate, può nominare Direttori Generali,anche esterni all'Associazione,definendone i poteri, le competenze,le

mansioni e la retribuzione;

h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

i) provvede per ogni altra necessità dell'Associazione;

j) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza, nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del

mandato del Consiglio Direttivo. In assenza di candidati non eletti il Consiglio provvede, nella prima seduta utile, alla nomina del Consigliere a mezzo cooptazione. Il consigliere nominato per cooptazione resta in carica sino ala prima assemblea utile che dovrà provvederà alla nomina del nuovo consigliere.

A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da comitati tecnico-scientifici cui demandare il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario. Essi durano in carica per il medesimo periodo del Consiglio.

ART. 14 – PRESIDENTE

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci è dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon

andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 15 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 16 – IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali assemblee e del consiglio direttivo.

ART. 17 – IL TESORIERE

Il Tesoriere tiene il registro delle Entrate e delle Uscite, cura lo schedario, il tesseramento dei Soci di cui tiene aggiornato il registro. Puo' eseguire i pagamenti su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci.

In caso di impedimento del Presidente e/o del Tesoriere possono essere incaricati il Vice Presidente e/o il Segretario.

ART. 18 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

a) libro degli associati o aderenti;

b) libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea;

c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di

amministrazione;

d) il registro dei volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto dallo stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante formale richiesta al Consiglio Direttivo.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

L'organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo Settore, ove presente, può essere monocratico o collegiale, composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea non necessariamente tra gli associati; rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale tali requisiti devono essere posseduti almeno da uno dei componenti. Esso nomina al suo interno un presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale il quale va trascritto nel libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si

provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione e della rete associativa.

E' compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con riferimento alle disposizioni del D.L. 231/2001;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.lgs 117/17;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/17 e predisporre la relazione;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;

g) Nei casi previsti dall'articolo 31 comma 1 del D.lgs 117717, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti purchè iscritto nell'apposito albo dei revisori dei conti;

h) L'organo di revisione, qualora nominato ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs 117/17, può essere formato da un unico componente, da una società di revisione, viene eletto dall'assemblea, non necessariamente tra gli associati. Il componente l'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, e può essere prevista una remunerazione dell'incarico facendo riferimento alle tariffe professionali.

L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione completa dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige apposito verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo

ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione esclusa la carica di organo di controllo.

ART. 20 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere entro 6 mesi il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale o dal rendiconto di cassa, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs 117/2017.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile al successivo deposito entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS, come disposto dall'articolo 48 comma 3 del D.Lgs. 117/17.

ART. 22 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17.

ART. 23 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dall'art. 12.

In caso di mancanza di soci, mancanza di scopi e finalità dell'associazione e/o se la sezione agisce con l'acronimo A.I.A.S o sue assonanze letterarie non osservando lo Statuto dell'associazione e quello dall'AIAS Nazionale lo scioglimento della Sezione sarà assunto per decisione dell'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale è devoluto, previo parere positivo

dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con priorità in favore di altre sezioni AIAS, preferibilmente della stessa regione, purché queste siano costituite quali ETS o in favore dell'AIAS Nazionale.

ART. 24 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 117/17 (Codice del Terzo settore) e per analogia ed estensione, le norme dello statuto nazionale dell'AIAS, oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o fino all'approvazione del presente Statuto da parte dell'autorità governativa competente, si applicano le disposizioni dello Statuto vigente che deve intendersi abrogato alla data di operatività del RUNTS e dall'autorizzazione sui nuovi regimi fiscali secondo le previsioni di cui agli articoli 101 comma 2 e 104 comma 2 del D.Lgs. 117/17.